

Benso Giacomo — Berruti — Berti — Bertolini — Bianchi
Alessandro — Borella — Botta — Bottonne — Brofferio
— Cadorna — Cagnardi — Cambieri — Chiarle — Da-
ziani — Depretis — Farina Maurizio — Ferracciu — Garda
— Gastinelli — Gerbino Felice — Lanza — Lione — Louaraz —
Martinet — Mellana — Miglietti — Pescatore — Rattazzi —
Ravina — Robecchi — Rosellini — Sauli Francesco — Si-
monetta — Sineo — Tecchio — Valerio Gioachino — Valerio
Lorenzo — Vicari — Viora.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	144
Per il sì	100
Per il no	44

(La Camera adotta il secondo paragrafo del progetto mi-
nisteriale.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

(La Camera approva.)

Viene ora un'aggiunta del deputato Brofferio ed un arti-
colo addizionale del deputato Balbo.

Il deputato Brofferio propone un'aggiunta così concepita:

« È offesa contro i sovrani e i capi dei Governi stranieri
ogni espressione oltraggiosa alle loro persone. Le censure
politiche non sono offese personali. »

Il deputato Balbo propone un articolo addizionale così
espresso:

« I giudici del fatto, contemplati negli articoli 78, 79, 81
del regio editto 26 marzo 1848, saranno al principio di ogni
semestre eletti in numero di 200 per ogni distretto dei ma-
gistrati d'Appello, sulle liste degli abitanti della città di
sua residenza, dal Consiglio delegato della medesima città.
Questa gran lista dei giurati del semestre rimarrà affissa nel
pubblico uditorio. »

Siccome quest'articolo proposto dal deputato Balbo con-
tiene disposizioni di procedimento analoghe a quelle del pro-
getto ministeriale, così lo metto pel primo in votazione.

BALBO. Io interrogherò dapprima i signori ministri per
sapere se sono fermi nell'intendimento di rigettare questo
mio articolo d'aggiunta, poichè se tale è la loro intenzione,
tornerebbe inutile ogni parola in proposito.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero
dichiara di non potere accettare quest'aggiunta e ne è evi-
dente la ragione. Quasi tutti gli oratori della Camera hanno
riconosciuto la difficoltà di procedere alle modificazioni che
possa richiedere l'organizzazione dei giurati: ed io credo che
realmente non sarebbe ciò nè facile nè opportuno sino a
tanto che siasi deciso se si vuole o no applicare quella isti-
tuzione anche ai reati comuni.

BALBO. Poichè il signor ministro ha dato le ragioni del
suo rifiuto, dirò poche parole in risposta alle sue osser-
vazioni.

Il fare una legge semplicemente restrittiva per delitti con-
tro i capi di Governi esteri sarebbe a mio credere poco op-
portuno.

Sarebbe a parer mio opportuno che si facesse anche una
correzione di cui sembra universalmente sentita la necessità.

Questa opportunità è tanto più palese, che la legge ge-
nerale pei miglioramenti del giuri è cosa tanto importante,
tanto grave, tanto difficile, che non possiamo sperare di ot-
tenerla prontamente. Io ritiro la mia proposizione.

PRESIDENTE. Darò facoltà di parlare al signor Brofferio
per lo sviluppo della sua proposta d'aggiunta.

BROFFERIO. Dirò poche parole, o signori, e non farò

che semplici osservazioni di giurisprudenza penale applicata
alla pratica dei giudizi.

Nell'articolo unico testè adottato dalla Camera il legisla-
tore si riferisce all'articolo 25 dell'editto 26 marzo 1848; in
questo articolo trovo queste espressioni: *Le offese contro i
sovrani ed i capi dei Governi stranieri, saranno punite col
carcere, ecc.*

Ora, signori, è d'uopo sapere che cosa intendiate col vo-
cabolo *offesa*.

Questa parola non è definita nella legge sulla stampa, non
lo è nel Codice penale; quindi è d'uopo riferirsi al senso ge-
nerale di essa, senso che sogliono attribuirle i giureconsulti.

Noi diciamo offesa un danno qualunque che dall'uomo si
faccia all'uomo, sia nell'onore, sia nella libertà, sia nelle
opere sue.

Se noi lasciamo nella legge della stampa questa latitudine
d'interpretazione, ne seguirà che in qualunque modo si
parli, censurando non solo la persona di un sovrano, ma
tutti gli atti privati o pubblici, sociali o politici, che diret-
tamente o indirettamente a lui si riferiscano, si sarà colpe-
vole di offesa.

In una parola, se noi lasciamo l'articolo 25 tal quale esi-
ste, non sarà solamente proibito alla stampa di censurare
la persona del sovrano, ma qualunque atto governativo che
da lui emani. La discussione della politica estera è chiusa
per sempre.

Poteva sussistere questa oscurità di espressione nell'arti-
colo secondo quando erano chiamati a sentenziare i giudici
del fatto; allora non v'era pericolo, poichè i giurati non giu-
dicano secondo le severe norme legali, ma secondo l'intimo
dettato della coscienza; quindi noi potevamo riposare tran-
quilli.

Ma, quando si tratta di sentenze di magistrato, il quale
non vede che la legge non obbedisce che alla legge, la
parola *offesa* dovrà essere applicata nel senso legale, e non
altrimenti.

Ho inteso affermare tanto dai signori ministri, quanto dai
deputati che non si vuole con questo articolo interdire la
discussione sopra la politica straniera, ma solo vietare le
personalità oltraggiose; quindi l'intenzione del Ministero e
della Camera è manifesta.

Tutto questo sta bene; ma finchè questa intenzione non
è espressa che nelle osservazioni della Camera e dei ministri,
i tribunali non ne faranno gran conto. I tribunali si atten-
gono alle disposizioni della legge, non alle osservazioni che
precedono la legge; ed io ne ebbi più di un esempio dinanzi
alla Corte di cassazione, dove in molte occasioni ebbi a ve-
dere non solo inaccettate, ma interdetto le argomentazioni
a spiegazione della legge dedotte dalle discussioni del Par-
lamento.

Con questa aggiunta, o signori, io non vi domando altro
che di far passare nel testo della legge ciò che è nel vostro
cuore, ciò che suonò sul vostro labbro.

Se nell'articolo 25 si dicesse: « *Le offese contro la per-
sona dei sovrani e dei Capi dei Governi,* » allora io potrei
fino ad un certo punto acquietarmi, perchè sarebbe almeno
accennato che sono le offese personali che si puniscono; ma
stando invece nella legge l'espressione generale di *offese con-
tro i sovrani ed i Capi stranieri*, i quali possono credersi
offesi in cento diversi modi, e chiedere riparazione di qua-
lunque censura fatta ai loro Governi, è necessaria, credetemi,
è indispensabile la dichiarazione che io vi propongo.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Signori,
si è detto in tutte le sedute nelle quali si è trattato di